

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il Fisco chiarisce le opzioni nel nuovo regime per cassa

di Alessandro Bonuzzi

Il **regime per cassa** rappresenta il **regime naturale** delle **imprese minori**, tuttavia, i soggetti che rientrano anche nei parametri per applicare il regime **forfettario**, per accedere al nuovo regime, devono esprimere una **specifica opzione**.

È uno degli interessanti chiarimenti contenuti nella [circolare AdE 11/E](#) di ieri che risolve alcuni **dubbi interpretativi** sulla determinazione della **base imponibile** Irpef e Irap improntata al criterio di cassa, sugli adempimenti contabili nonché sulle opzioni, legati al nuovo regime introdotto dall'ultima legge di Stabilità.

Il regime per cassa trova applicazione dal 2017 per le imprese ammesse, per tale annualità, alla **contabilità semplificata**, avendo **conseguito** (o percepito per i forfettari) nel corso del 2016 un ammontare di ricavi ([articolo 85 Tuir](#)) e dividendi/interessi ([articolo 89 Tuir](#)) non superiore a 400.000 euro, in caso di prestazioni di **servizi**, o 700.000 euro, in caso di cessione di **beni**.

Chi inizia l'attività nel 2017, può tenere la contabilità semplificata fin da quest'anno, se presume di **percepire** – principio di cassa – ricavi per un ammontare, **ragguagliato** all'anno, non superiore alla soglia della categoria di appartenenza.

Ciò vale, però, solo per le imprese considerate **minorì** dall'[articolo 18 del D.P.R. 600/1973](#), ossia i seguenti soggetti:

- persone fisiche che esercitano **imprese commerciali** ai sensi dell'[articolo 55 del Tuir](#);
- **imprese familiari** e aziende coniugali;
- **società di persone commerciali** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e le **società di fatto**;
- **enti non commerciali**, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.

Qualora l'impresa soddisfi sia il requisito soggettivo sia il requisito dimensionale legato ai ricavi, il regime per cassa rappresenta il **regime naturale**. Ciò significa che l'ingresso **non è subordinato ad alcuna opzione**.

Al riguardo, la circolare precisa che **possono accedere** al regime per cassa anche i soggetti il cui **regime naturale** è quello **forfettario**.

Tuttavia, queste imprese, che possiedono i requisiti per accedere a **entrambi** i regimi, al fine di

adottare il regime per cassa, devono esprimere una **specifica opzione**:

- assumendo un **comportamento concludente** in tal senso e
- comunicando la scelta nella **dichiarazione Iva**

Sul punto **dubbi applicativi** potrebbero sorgere relativamente all'**anno di apertura** dell'attività. Infatti, in questa circostanza il regime per cassa rappresenta il regime naturale – adottabile senza opzione - solo laddove il contribuente non rispetti le condizioni per applicare il forfettario.

Ad ogni modo, l'**uscita** dal regime per cassa può avvenire:

- per il **superamento** dei **limiti** quantitativi imposti dalla norma;
- per **opzione** per il regime **ordinario**.

L'opzione per la **contabilità ordinaria, vincolante** per un **triennio**, ha **effetto** dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a revoca e si esercita per **comportamento concludente**, dandone **comunicazione** in sede di dichiarazione Iva (quadro VO).

La circolare fornisce poi alcune importanti indicazioni in ordine alle **opzioni espresse precedentemente** all'entrate in vigore del nuovo regime per cassa sulla scorta del **principio** contenuto nell'[articolo 1 del D.P.R. 442/1997](#), secondo cui è consentita, in **deroga al vincolo triennale**, *“la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*.

In particolare, viene chiarito che:

- i soggetti che nel **2016** hanno **optato** per il regime di contabilità **ordinaria** possono, dal 1° gennaio **2017**, **revocare** la scelta effettuata e accedere al regime per cassa. Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno;
- i soggetti che per il **2017** hanno tacitamente **rinnovato** l'opzione per la contabilità **ordinaria** possono **revocare** nel **2018** la scelta operata per applicare il regime semplificato. Ciò ragione del fatto che i chiarimenti relativi al regime per cassa sono stati resi solo in corso d'anno.

Infine, interessanti precisazioni riguardano anche l'**opzione** – vincolante per almeno un triennio - per la tenuta dei **registri Iva senza** separata **indicazione** degli **incassi e pagamenti**.

La scelta in tal senso può essere fatta valere da **tutti i soggetti Iva**; rimangono **esclusi** dalla facoltà solo i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva (ad esempio i residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia).

In caso di opzione per l'utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sui redditi opera una **presunzione assoluta** in base alla quale:

- i **costi** sostenuti si considerano **pagati** – e quindi deducibili - al momento della **registrazione** del documento contabile (anche dopo due anni dall'operazione), non rilevando l'effettivo esborso finanziario;
- i **ricavi** si considerano **incassati** al momento della **registrazione** delle fatture, **non** rilevando il **periodo di liquidazione periodica** in cui va computata l'Iva a debito. Ciò significa che il ricavo di una fattura di vendita emessa il 30 dicembre 2017 e registrata il 3 gennaio 2018 va tassato nel 2018.

OneDay Master

UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)